



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Giustizia tra potenti e prepotenti

di **Tommaso Servetto**

Sono rimasto sbalordito dalla bagarre che è stata inscenata dai familiari delle vittime, alla lettura della sentenza di appello del processo Thyssen, che si sono sentiti legittimati a profferire, dentro l'aula di giustizia, pesanti offese nei confronti dei Giudici che avevano preso la decisione.

Sono state pronunciate frasi, così come riportate dai quotidiani, del tipo: "si sono comprati la sentenza", "questa sentenza è una vergogna", ecc.; si sono in sostanza sentiti legittimati a bestemmiare in Chiesa.

Mi ha scandalizzato l'occupazione dell'aula sgomberata dopo tre ore solo grazie alla garbata perorazione del Procuratore Generale ed all'assicurazione di essere ricevuti dal Prefetto.

Questo tipo di atteggiamento non è affatto diverso da quello di chi strilla che i Giudici sono un cancro ed organizza manifestazioni e cortei per protestare contro il

sistema giustizia. Quest'ultimo atteggiamento però è quello che stimola i primi e che li fa sentire in diritto di urlare il loro disappunto per una sentenza diversa dal loro desiderio.

È il momento di dire basta, non se ne può più; e questo alt lo deve dire la società civile, la gente deve rendersi conto che la Giustizia è il cardine di un paese e che senza di questa c'è anarchia.

La Giustizia è amministrata in nome del popolo italiano e l'insulto a chi la amministra è insulto al popolo nel suo complesso; la Costituzione garantisce la libertà di manifestazione del proprio pensiero, non il diritto all'insulto, all'offesa, alla cagnara.

Le sentenze dei Giudici si possono condividere o non condividere, si possono commentare o discutere, apprezzare o non apprezzare, ma il principio di fondo è che devono essere accettate anche se si ha la intima convinzione che siano erranee.

Chi ha subito un grave danno, un doloroso lutto, ha il diritto-dovere di pretendere giustizia non la vendetta. I Giudici sono chiamati a rendere giustizia, non a vendicare l'animo addolorato di chi è stato colpito da un fatto ingiusto.

Questa non è mancanza di rispetto per il dolore per i congiunti delle vittime, come hanno sostenuto politici di turno e una nota populista televisiva, ma solo la convinzione che il dolore non legittima l'insulto e l'offesa di chi, con coscienza, amministra la Giustizia.

Nello stesso modo, chi riceve una contestazione di reato, ha il diritto-dovere di difendersi come meglio crede, difendendosi nel processo ed anche dal processo ma sempre e solo con i mezzi che sono consentiti dalla legge.

È davvero ora di finirla con la giustizia spettacolo, con i processi che vengono prima celebrati in televisione e poi nelle aule

ANNO III
N. 2 - APRILE 2013
In questo numero

■ Penale

- Le Sezioni Unite e il Principio di legalità **Pagina 2**
- Sovraffollamento carcerario **Pagina 3**
- Massime **Pagina 3**

■ Civile

- Patteggiamento e processo civile **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

di giustizia, con il tentativo di volere a tutti i costi condizionare i Giudici che saranno chiamati a pronunciare una sentenza, alzando i toni della voce e organizzando gazzarre.

Se è vero che la Giustizia è amministrata in nome del popolo, è altrettanto vero che il Giudice è soggetto soltanto alla legge e non agli umori del popolo o alla volontà dei singoli soggetti che in un dato momento sono parti di

un processo.

Forse sono troppo innamorato della giustizia ma ritengo di dover seguire il suggerimento di un saggio giurista come Piero Calamandrei che scriveva: "Per trovar la giustizia, bisogna esserle fedeli: essa, come tutte le divinità, si manifesta soltanto a chi ci crede" sapendo che la giustizia è qualcosa di diverso dell'egoistica vendetta e non si manifesterà mai ai prepotenti.



Nella Tua dichiarazione dei redditi, destina il 5 per mille a FORMA (FONDAZIONE OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA ONLUS - www.fondazioneforma.it) compilando l'apposito riquadro presente nel modello 730 e nella scheda CUD a sostegno delle Organizzazioni non lucrative.



Le Sezioni Unite rimodellano il principio di legalità?

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 12 settembre 2012 n. 34952

di **Massimiliano Sfolcini**

Il presente contributo non intende promuovere un ulteriore commento della sentenza pronunciata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul tema dell'ammissibilità (dogmatica e concettuale) del "tentativo di rapina impropria", desumibile dalla disposizione normativa di cui all'art. 628 II comma c.p., ma proporre una riflessione più ampia in ordine al principio di legalità ("nullum crimen, nulla poena sine lege") rielaborato dalla motivazione della suddetta decisione.

Il tema, ovviamente, è assai delicato. Le Sezioni Unite, lo sappiamo, aderendo all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, hanno definitivamente (termine che rifiuterei in radice, se non fosse per ciò che scriverò oltre) escluso la possibile sussistenza del concorso di autonome fattispecie di reato (tentato furto e violenza o minaccia consumate, concorso di reati punito meno gravemente rispetto al più grave delitto di rapina tentata), nel caso di colui il quale, dopo la commissione di atti idonei diretti in modo inequivoco alla sottrazione della res altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia nei confronti di coloro che cerchino di ostacolarlo, per guadagnarsi la fuga o l'impunità. E' il caso del ladro di appartamento che, sorpreso dal proprietario dell'immobile, abbandoni l'intento furtivo e commetta violenza o minaccia solo per "scappare".

Il nodo interpretativo verteva sulla corretta (e contesa) valutazione dell'inciso letterale "immediatamente dopo la sottrazione", contenuto nell'art. 628 II comma c.p., prescritto dal legislatore nel disciplinare il reato di rapina impropria. Tale espressione legislativa lasciava ben supporre (dottrina in prima fila) che, in assenza di sottrazione della cosa altrui, non potesse configurarsi il reato di rapina impropria, giungendo a tale conclusione sulla scorta di alcune argomentazioni tutte incentrate sulla nozione di stretta legalità e tassatività della norma penale, principi applicati secondo un'interpretazione letterale della disposizione di legge, che inquadrava la sottrazione della res quale antecedente ontologico (qual-

cuno, erroneamente, si spingeva a definirlo presupposto di fatto del reato) della fattispecie delittuosa.

Le Sezioni Unite polverizzano tale orientamento mediante argomenti logico/giuridici articolati e, a tratti, convincenti, che trovano radicamento nella teoria generale del reato tentato (art. 56 c.p.) in relazione all'unitarietà dogmatica del reato complesso. In sintesi l'inciso letterale "immediatamente dopo la sottrazione" testimonierebbe una ratio legis radicata sulla necessità di un nesso causale ed una contestualità temporale tra l'attività della sottrazione tentata (quindi incompiuta) e la violenza o la minaccia esercitate.

Davvero rilevante appare il passaggio della motivazione laddove, la Corte, rigettando l'eccezione difensiva di una violazione del principio di legalità e tassatività della norma penale, che una tale interpretazione presupporrebbe, restituisce all'operatore del diritto l'attuale ricostruzione concettuale del principio medesimo. Testualmente: "il principio di legalità trova fondamento oltre che nella Costituzione, anche nell'art. 7 della CEDU [...]. Nella giurisprudenza della Corte EDU al suddetto principio si collegano i valori della accessibilità (accessibility) della norma violata e della prevedibilità (foreseeability) della sanzione, accessibilità e prevedibilità che si riferiscono non alla semplice e astratta previsione di legge, ma alla norma "vivente" quale risulta dall'applicazione e dalla interpretazione dei giudici; pertanto la giurisprudenza viene ad assumere un ruolo decisivo nella precisazione del contenuto e dell'ambito applicativo del precetto penale. Il dato decisivo da cui dedurre il rispetto del principio di legalità [...] è, dunque, la prevedibilità del risultato interpretativo cui perviene l'elaborazione giurisprudenziale [...] prevedibilità che (ndr. fortunatamente...!) si articola nei due sottoprinци di precisione e di stretta interpretazione" ovvero "nell'obbligo di un'interpretazione ragionevole" del precetto penale.

La rilevanza e (forse) pericolosità di una tale presa di posizione non può sfuggire ai più, laddove, con il riformulando (e riformulato) principio di legalità, le Sezioni Unite aprono la via ad una definitiva equiparazione della fonte legislativa

alla fonte giurisprudenziale, di fatto legittimando il consolidato giurisprudenziale che dovesse porsi in contrasto secco con la disposizione letterale della norma. Stiamo assistendo ad un passaggio epocale del diritto penale, in cui la giurisprudenza si auto-attribuisce una funzione antagonista e sostitutiva (non solo integratrice, sulla quale ci sarebbe già da discutere) nella elaborazione della fattispecie criminosa, giungendo persino a riformare il concetto stesso di "legge".

In questo senso, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella problematica sintesi giurisprudenziale tra sistemi di origine diversa (quelli di civil law e quelli di common law), enunciando i richiamati principi di accessibilità (possibilità, per il cittadino, di acquisire informazioni sufficienti sulle norme giuridiche applicabili a un determinato caso concreto) e di prevedibilità (la conoscibilità ex ante - sulla base del testo della norma e della sua interpretazione giurisprudenziale - delle conseguenze che possono derivare dal compimento di una determinata condotta), conferisce ampi poteri e margini di discrezionalità alla giurisprudenza (diritto penale contemporaneo 3-4/12 pag. 250 ss).

Ma è davvero adeguato, e possibile, per il nostro sistema giuridico tradizionale e giurisprudenziale, processual penalistico in particolare, questo (sembra ineludibile) avvicinamento al sistema di common law? Questo tentativo di trasfigurazione, questa sua metamorfosi, in un sistema fondato sullo stare decisis? Lo auspichiamo?

E pensare che si era partiti dall'analisi della fattispecie della tentata rapina impropria e che sarebbe stato sufficiente ammetterla laddove il tentativo della sottrazione della res altrui fosse inequivocabile... così escludendo l'aberrazione che si potesse condannare per tentata rapina impropria (e non per violazione di domicilio in concorso con percosse) colui il quale, in lite con i familiari dell'amata, si introducesse nottetempo nella sua abitazione per il solo scopo di lasciarle un fiore sul guanciale e, sorpreso dal padre della ragazza, usasse violenza per fuggire... da un "diritto" sempre più manipolato, inaccessibile e imprevedibile.

Pensieri in libertà

DIFFAMARE SU FACEBOOK

a cura di **Paolo Pavarini**

Ha suscitato vasta eco la sentenza emessa in data 1.10.2012 dal Tribunale di Livorno di cui, solo recentemente, si sono conosciute le motivazioni, in cui un messaggio offensivo "postato" su Facebook viene equiparato ad un'espressione diffamatoria diffusa con il mezzo della stampa.

Il Giudice di merito ha ritenuto che esprimersi sul più diffuso social network implica una "comunicazione con più persone alla luce del cennato carattere pubblico dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione".

Analogamente a quanto aveva fatto il Tribunale di Aosta nella sentenza 15.5.2012 è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 595 comma 3 c.p., "poiché l'offesa veniva recata con altro "mezzo di pubblicità", diverso dalla stampa e costituito dalla rete internet (cfr. Cass. n. 29221/2011)".

I fatti valutati sono pressoché analoghi: nel caso di Livorno una donna, dopo essere stata licenziata, aveva pubblicato, sul proprio profilo, frasi ritenute offensive nei confronti dell'ex datore di lavoro mentre ad Aosta una madre aveva postato, sul profilo del figlio, espressioni ritenute lesive dell'onorabilità della nuova convivente del padre.

Giuridicamente, entrambi i provvedimenti non sembrerebbero prestarsi a critiche considerati il carattere pubblico dello spazio virtuale ed il numero potenzialmente indeterminato di persone che possono leggere le manifestazioni di pensiero ivi espresse.

La giurisprudenza richiamata, piuttosto scarna se si pensa alla crescente diffusione dei social network, pone qualche interrogativo sui limiti della libertà di espressione in rete ma, soprattutto, mette in luce una scarsamente plausibile contraddizione nella vigente normativa: da una parte gli utenti comuni sottoposti ai rigori dell'art. 595 c.p., dall'altra i giornalisti sotto l'ombrello protettivo delle esimenti del diritto di cronaca e del diritto di critica.

Mi torna in mente la conclusione dell'Editoriale del nostro precedente numero: dopo Sallusti più libertà di diffamare... certo, ma non per tutti!

Sovraffollamento carcerario

a cura di Flavio Campagna

PER LA CORTE EUROPEA OCCORRE ADEGUATO RISTORO Corte EDU, Sez. II, sent. 8 gennaio 2013, Torreggiani e a. c. Italia

Ha suscitato molto interesse e clamore la decisione con la quale la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in data 8 gennaio 2013, ha ingiunto al nostro Paese di introdurre, entro il termine di un anno dal momento in cui la sentenza della Corte sarà divenuta definitiva, "un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte".

Con essa la Corte sottolinea anzitutto il carattere sistemico delle violazioni dell'art. 3 CEDU, dimostrato non solo dalle centinaia di ricorsi, il cui numero peraltro non cessa di crescere, ma anche da specifici riconoscimenti delle massime autorità italiane, i cui provvedimenti di emergenza hanno tuttavia attenuato in misura soltanto molto parziale il fenomeno.

In secondo luogo, evidenzia come lo Stato italiano debba al più presto dotarsi (al più tardi entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza), di un sistema di ricorsi interni idonei tanto a garantire un rimedio preventivo contro le violazioni dell'art. 3

CEDU a carico dei detenuti (e dunque idonei a far cessare le violazioni in atto), quanto un rimedio ristoratorio nei casi di avvenuta violazione.

La Corte, pur consapevole del fatto che soltanto sforzi a lungo termine da parte delle autorità italiane potranno risolvere il problema strutturale del sovraffollamento carcerario e che non rientri tra i suoi compiti l'indicazione di specifiche misure da adottare in questo contesto, non si esime dal fornire qualche importante indicazione in questo senso, richiamando anzitutto pubblici ministeri e giudici, a ricorrere il più ampiamente possibile alle misure alternative alla detenzione ed a modificare l'orientamento di politica penale verso un minor ricorso alla detenzione.

Senza radicali misure strutturali che conducano al drastico abbattimento degli afflussi in carcere, rimane lo strumento dell'amnistia o dell'indulto che, però, senza un contestuale programma di sostanziale decarcerizzazione unitamente ad un progetto di ampliamento della capienza del sistema penitenziario italiano, darebbe solo un po' di ossigeno ad un sistema ormai agonizzante.

Nel frattempo, è auspicabile che la magistratura italiana raccolga il solenne richiamo della Corte Europea e si adoperi per individuare ri-

medi all'inerzia del legislatore: sia attraverso un più rigoroso self-restraint nell'uso delle misure cautelari e delle pene detentive; sia attraverso un serio impegno volto alla ideazione nel nostro sistema di un rimedio giurisdizionale contro le violazioni del diritto in parola.

IL DIFFERIMENTO PENA COME RIMEDIO?

Il Tribunale di Venezia, con **ordinanza 13 febbraio 2013 (Pres. Pavarin, Est. Bortolato)**, investito del ricorso di un detenuto condannato in via definitiva volta ad ottenere il differimento dell'esecuzione della pena proprio in ragione delle condizioni di sovraffollamento del carcere di Padova nel quale si trova attualmente ristretto, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., che disciplina le ipotesi di differimento facoltativo della pena, nella parte in cui non prevede l'ipotesi in cui "la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità", per contrasto con gli articoli 27 co. 3, 117 co. 1 (in relazione all'art. 3 CEDU nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo), nonché 2 e 3 Cost.

La strada del rinvio dell'esecuzione della pena si presenta così come una possibile strada per individuare un rimedio effettivo contro la violazione del fondamentale diritto del detenuto ad un trattamento penitenziario umano e non degradante: una strada che, specie nella versione del rinvio facoltativo, non priva il giudice del potere discrezionale nella selezione dei condannati ai quali concedere il beneficio, consentendogli altresì il bilanciamento caso per caso tra le esigenze di tutela della collettività e dei diritti fondamentali del condannato.

Non ci resta che aspettare la decisione della Corte Costituzionale sempre che il nostro Legislatore non intervenga prima.

COMPETENTE IL GIUDICE CIVILE PER I DANNI DA SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

Pochi giorni dopo la decisione del Giudice Europeo, la Corte di Cassazione, **Prima Sezione Penale, sentenza 30 gennaio 2013 n. 4772**, è chia-

Massime

a cura di Marino Careglio

RISARCIMENTO DEL DANNO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

Tribunale Penale di Alba, sentenza 11 gennaio 2013

L'art. 540, I comma, c.p.p. prevede che la condanna alle restituzioni ed al risarcimento del danno sia dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, solo quando ricorrono 'giustificati motivi'.

In una vicenda di truffa aggravata ai danni di una persona anziana, il Tribunale di Alba ha affermato nella sentenza richiamata che costituiscono 'giustificati motivi' per concedere la immediata esecutività "la gravità del reato e le conseguenze che ne sono derivate da valutarsi in rapporto alla quasi totale erosione del patrimonio mobiliare della persona offesa (persona anziana per la quale risulta concreto ed attuale l'interesse alla immediata integrazione del patrimonio anche in ragione delle verosimili future esigenze assistenziali e di mantenimento)".

NEL GIUDIZIO ABBREVIATO CONDIZIONATO NON E' REVOCABILE IN CASO DI IRREALIZZABILITA' DELLA CONDIZIONE

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 19 luglio 2012 n. 41461

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli "non realizzabile" per circostanze imprevedibili e sopraggiunte.

In particolare, qualora risulti impossibile, per irreperibilità dell'interessato, l'assunzione della prova dichiarativa ammessa con l'ordinanza introduttiva del rito abbreviato condizionato, non è consentita la revoca dell'ordinanza medesima, e restano utilizzabili le dichiarazioni rese precedentemente dallo stesso soggetto.

Il Supremo Collegio in primo luogo rimarca il carattere irretrattabile del giudizio abbreviato, sulla base della circostanza che l'ordinamento processuale non contempla la possibilità di revocare il 'giudizio abbreviato già ammesso' al di fuori delle ipotesi espressamente regolate dalla legge, alla luce del canone ermeneutico ubi lex voluit, dixit (l'unico caso disciplinato in proposito dal legislatore è quello di cui all'art. 441-bis comma 4 c.p.p., che prevede un'ipotesi di revoca obbligatoria dell'ordinanza su richiesta dell'imputato in presenza di nuove contestazioni ai sensi dell'art. 423 comma 1 c.p.p.).

In secondo luogo, il giudice di legittimità rileva che l'imputato, nel momento in cui formula la domanda, accetta consapevolmente l'eventualità che la prova possa non essere assunta per cause che si verificherebbero anche in un giudizio ordinario: sopravvenuta irreperibilità del teste, esercizio della facoltà di non rispondere di cui si avvalga l'imputato di reato connesso,...

mata ad affrontare le questioni poste dalla sentenza CEDU ed in particolare il profilo del rimedio risarcitorio.

La Cassazione osserva che "in materia risarcitoria ed indennitaria il sistema normativo prevede in via generale la sua attribuzione alla giurisdizione civile", salvi i specifici casi in cui la legge riserva espressamente tale competenza

ad altro giudice, come nel caso delle norme attributive della competenza del giudice penale a giudicare su specifiche istanze risarcitorie o indennitarie (art. 74 c.p.p. in materia di risarcimento dei danni alla parte civile; art. 314 c.p.p. in materia di danno da ingiusta detenzione; art. 643 c.p.p. in materia di danno da errore giudiziario).



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Flavio Campagna - Marino Careglio - Chiara Cogno
Paolo Pavarini - Laura Peyra - Chiara Proglio
Antonio Vallone - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Monica Anfossi - Anna Binelli
Claudio Bossi - Isidora Caltabiano - Enrica Di Marcantonio - Barbara Gaetano - Marco Ivaldi - Cesarina Manassero - Nilo Rebecchi
Marco Romanello - Massimiliano Sfolcini
Roberto Tava - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

La sentenza di patteggiamento pregiudica la causa civile

a cura di Cristina Zaccaria

LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO SE IL DIPENDENTE HA PATTEGGIATO PER IL REATO DI VIOLENZA SESSUALE

La fattispecie oggetto della sentenza della **Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2168**, concerne il licenziamento irrogato dalla società Poste Italiane ad un dipendente avente mansioni di coordinatore di una squadra di portalettere. La società datrice di lavoro motivava la sanzione applicata a fronte della sussistenza di sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli che, ex art. 444 c.p.p., per i reati di violenza sessuale commessi dal dipendente abusando della qualità di responsabile di una comunità religiosa, applicava al predetto la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.

Con il provvedimento indicato la Suprema Corte chiarisce che, sebbene la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non sia tecnicamente una sentenza di condanna, qualora - come nel caso in esame - una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato come causa di licenziamento: "ben può il giudice di merito, nell'interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell'usare l'espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza c.d. "di patteggiamento" ex art. 444 c.p.c., atteso che in tal caso l'imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l'accusa dell'onore della relativa prova in cambio di una riduzione di pena" (conformi Cass. n. 9458 del 2010; Cass. n. 7866 del 2008).

Parimenti la Suprema Corte ha ritenuto corretto

In evidenza

RADDOPPIA IL CONTRIBUTO UNIFICATO SE L'IMPUGNAZIONE NON E' ACCOLTA

Occorre ponderare bene quando è il caso di proporre appello nelle cause civili perché, a far data dal 31/1/2013 è entrato in vigore l'art. 1 comma 17 della legge 24/12/2012 n. 228, che ha modificato il Testo Unico in materia di spese di giustizia (Dpr. 115/2002) introducendo nell'art. 13 il comma sotto indicato:

"1-quater. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

SOSTITUZIONE SENZA DELEGA SCRITTA

Il comma 2° dell'art. 14 Legge Professionale 247/2012 prevede che "Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta".

Ciò significa che non è più necessaria la delega scritta per la sostituzione processuale, il famoso '102' per i penalisti ovvero la delega scritta per la sostituzione del collega nel processo civile ed amministrativo (fatto salvo il caso in cui il sostituto sia praticante).

Finalmente la parola dell'avvocato comincia a contare!

il giudizio espresso dal Giudice di merito che ha affermato che: "i fatti, per il 'forte disvalore sociale' che li connotava, erano indubbiamente idonei ad avere negativi riflessi sull'immagine dell'Azienda, tra l'altro titolare di un servizio pubblico capillarmente diffuso e sulla fiducia della clientela nella correttezza dei suoi dipendenti".

LA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO PREGIUDICA LA CAUSA CIVILE

Il Tribunale di Torino, **Sezione Quarta Civile, ordinanza 12 marzo 2013**, ha respinto la richiesta delle prove per testimoni formulate dalle parti osservando che, essendo stata prodotta nella causa civile la sentenza di patteggiamento intervenuta nel processo penale in merito al medesimo fatto, pur non avendo l'efficacia di giudicato, tale

"sentenza costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Detto riconosciuto, pertanto, pur non potendo essere oggetto di statuizione assistita dall'efficacia di giudicato, bene può essere utilizzato come prova dal giudice, nell'accertamento dei fatti" (Cassazione civile, sez. III, 23/03/2011, n. 6668).

Per cui, tenuto altresì conto dei verbali delle sommarie informazioni rese dinanzi alla polizia giudiziaria dalle persone presenti ai fatti e prodotte in giudizio, il Giudice civile ha ritenuto 'superflua' l'istruttoria orale sul punto.

Massime

a cura di Chiara Proglgio

È ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL COMMESSO PERCHÉ NON HA EMESSO LO SCONTRINO FISCALE

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 4 febbraio 2013 n. 2510

La Suprema Corte di Cassazione, evidenziando che il licenziamento disciplinare deve essere proporzionato alla gravità degli addebiti contestati, ha chiarito che la proporzionalità non sussiste con riguardo al licenziamento irrogato nei confronti del dipendente che, in diverse occasioni, non ha emesso gli scontrini fiscali.

È VALIDO L'ORDINE PER L'ACQUISTO DI TITOLI DATO VIA TELEFONO

Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2185

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che l'art. 23 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, cosiddetta Legge Draghi) che impone, a pena di nullità, la forma scritta per i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento non si applica ai successivi ordini di acquisto titoli comunicati dal Cliente all'intermediario che deve eseguirli (ad esempio nel caso di titoli in scadenza).

IL SOGGETTO DANNEGGIATO E' INCAPACE DI TESTIMONIARE ANCHE SE GIÀ RISARCITO

Corte di Cassazione, Sezione III Civile, 14 febbraio 2013 n. 3642

Con la sentenza indicata la Corte ha evidenziato che chi è incapace a testimoniare perché titolare di un diritto che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio nel quale deve rendere la testimonianza, in qualsiasi veste, non riacquista tale capacità a seguito del verificarsi di un fatto estintivo del diritto quale ad esempio la transazione o la prescrizione, perché l'incapacità a testimoniare deve essere valutata prescindendo dal considerare i fatti estintivi sopravvenuti, con la conseguenza che "la intervenuta transazione non può impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto che ne è colpito e non può renderlo carente dell'interesse previsto dall'art. 246 cod. proc. civ. come causa di incapacità a testimoniare".

TELECAMERA NEL CONDOMINIO: PUO' DECIDERE IL SINGOLO CONDOMINIO

Corte di Cassazione, Sezione II Civile, sentenza 3 gennaio 2013 n. 71

La Corte di Cassazione affronta il caso di un condòmino che, a fronte di atti di danneggiamento regolarmente denunciati, al fine di evitarne il ripetersi, aveva installato una videocamera per la sorveglianza dell'area adibita a parcheggio condominiale e del relativo ingresso in assenza di delibera assembleare, e richiedeva ai condòmini il rimborso pro quota dei costi sostenuti.

La Suprema Corte di Cassazione afferma che il caso di specie è qualificabile come 'spesa urgente' ai sensi dell'art. 1134 c.c. e che, conseguentemente, il condòmino ha diritto di ripetere i costi sborsati per l'installazione del sistema di video sorveglianza anche in assenza di delibera assembleare, sussistendo la necessità e l'urgenza di apporre la videocamera.

Peraltro i Giudici di legittimità hanno ribadito che non sussiste reato di interferenze illecite nella vita privata ex art. 615 bis c.p. nel caso in cui le riprese riguardano aree destinate ad un numero indeterminato di persone poiché la norma indicata attiene solo i casi in cui l'interferenza concerne la libera estrinsecazione della personalità umana all'interno dei luoghi oggetto di privata dimora (ad esempio l'ingresso di un appartamento).

L'AFFIDAMENTO CONDIVISO NON E' NEGOZIABILE DAI GENITORI

Tribunale di Varese, ordinanza 21 gennaio 2013, Presidente dott. Paganini Relatore Buffone

La regola dell'affidamento condiviso non è negoziabile dai genitori: laddove i coniugi intendano stabilire l'affido esclusivo, questi hanno l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio di separazione consensuale le circostanze concrete, dettagliate e specifiche che rendono pregiudizievole per il minore l'affidamento condiviso.

Con l'ordinanza in esame, il Tribunale di Varese ha respinto l'omologazione dell'accordo di separazione in punto affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, rilevando che "l'affido esclusivo costituisce una deroga eccezionale al principio della bigenitorialità ed è giustificato solo ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore".

Si segnala che il medesimo orientamento è seguito dal Tribunale di Torino.